Codice A1813C
D.D. 5 marzo 2024, n. 479
R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 25/2024 per lavori denominati ''Torrente Bendola - via Banna - Bendola - Manutenzione straordinaria'' in Comune di Volpiano (TO). Richiedente: Comune di Volpiano.

ATTO DD 479/A1813C/2024 DEL 05/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 25/2024 per lavori denominati "Torrente Bendola – via Banna – Bendola – Manutenzione straordinaria" in Comune di Volpiano (TO).
Richiedente: Comune di Volpiano

Con nota in data 05.02.2024 prot. n. 3108, acquisita al protocollo di questo Settore n. 5920 in data 05.02.2024 il Comune di Volpiano, in qualità di Amministrazione procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2 della L 241/90 per lavori di manutenzione straordinaria sul Torrente Banna-Bendola con riferimento alla Misura 4, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR che prevede interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni, con l'obiettivo della messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.
Il tratto oggetto delle opere in progetto è stato interessato in passato dagli effetti di eventi alluvionali di piena e ad oggi il Torrente defluisce all'interno di un alveo delimitato da argini in terra rilevati rispetto al piano campagna circostante. Sono inoltre presenti opere di protezione spondale che ad oggi si presentano ammalorate in alcuni tratti.
Sono individuate due aree di intervento: "Soglia" e "Sacrima".
Nell'area "Sacrima", ubicata a monte dell'attraversamento di Via Leinì sul Torrente Banna-Bendola, in prossimità degli stabilimenti produttivi Sparco e Sacrima edificati in destra idrografica, gli interventi prevedono:

- sottofondazione di scogliera sottoscalzata esistente in sinistra idrografica con massi ciclopici per una lunghezza di circa 36,40 m, con sezione trapezoidale inversa di base maggiore pari a 1,75 m e base minore 1,25 m, piano di posa rispetto al fondo alveo di –1,50 m;
- riprofilatura fondo alveo con rimozione di depositi accumulati in destra idrografica, rimbottimento delle sponde con il materiale rimosso e rimodellamento morfologico dell'alveo nel tratto interessato dall'intervento;
- decespugliamento e diradamento della vegetazione presente sia in alveo, sia lungo le sponde per una superficie complessiva di 1.560 m^2;

- realizzazione di nuova scogliera di lunghezza complessiva pari a 54 m, altezza variabile da 4,00 m a 4,50 m, fondazione di spessore pari ad 1,00 m e relativo piano di posa a –1,80 m da fondo alveo; la scogliera sarà realizzata con massi ciclopici non cementati in corrispondenza di un tratto in battuta del Torrente in destra idrografica con rimbottimento della sponda utilizzando i terreni di scavo mobilizzati per la realizzazione della scogliera medesima.

Nella seconda area di intervento denominata “Soglia”, ubicata a monte dell’area precedente in prossimità del confine con il Comune di Leinì, gli interventi prevedono:

- rimozione del calcestruzzo ammalorato presente a valle della soglia e al piede del relativo muro in sinistra idrografica;
- mantenimento del tratto di monte della soglia esistente in c.a. per una lunghezza di 1,00 m; realizzazione di scivolo in massi cementati per una lunghezza di 3,30 m; realizzazione di bacino di dissipazione con corazzamento del fondo in massi cementati per 4,55 m e in massi non cementati per successivi 4,50 m con risvolti in ambo i lati a protezione della sponda sinistra e destra; realizzazione di controbriglia in c.a. a chiusura del bacino di dissipazione; realizzazione di corazzamento di fondo alveo in massi non cementati per una lunghezza di 3,00 m;
- realizzazione di scogliera in massi ciclopici di terza categoria non cementati a valle della vasca di dissipazione a protezione della sponda destra. Lunghezza complessiva pari a 60,00 m, altezza variabile da 4,00 m a 4,50 m, fondazione di spessore pari ad 1,00 m e relativo piano di posa a –1,80 m da fondo alveo;
- riprofilatura del fondo alveo con rimozione sedimenti in destra idrografica e rimbottimento della sponda in sinistra;
- pulizia, sistemazione e ripristino della funzionalità della derivazione presente a monte della vasca di dissipazione in destra con installazione di gargami e pancone metallico;
- decespugliamento e diradamento della vegetazione presente in alveo e sulle sponde per una superficie totale complessiva di circa 1.600 m^2;
- sottofondazione di scogliera sottoscalzata esistente in sinistra idrografica con massi ciclopici per una lunghezza di circa 29,00 m, con sezione trapezoidale inversa di base maggiore pari a 1,75 m e base minore 1,25 m, piano di posa rispetto al fondo alveo di –1,50 m.

All’istanza sono allegati gli atti progettuali di fattibilità tecnico-economica redatti dall’Ing. Luca Magni dello studio Rosso Ingegneri Associati s.r.l. costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da: Relazione generale e Documentazione fotografica, Relazione tecnica, Relazione sulla gestione dei materiali di scavo, Relazione Geologica, Relazione Geotecnica, Relazione Idrologica e Idraulica, Corografia, Rilievo Topografico, Planimetria di Progetto, Profilo Longitudinale di Progetto, Sezioni di Progetto, Sezioni Tipo e Particolari costruttivi.

Il Comune di Volpiano ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in esame con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 01.02.2024.

È stato effettuato un sopralluogo di verifica da parte dei funzionari del Settore scrivente in data 29.02.2024.

Esaminati pertanto gli atti progettuali, l’esecuzione degli interventi sopra descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;

- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- l'art. 37 bis del D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8 e s.m.i. (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4);
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25/01/2024;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Volpiano ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità delle difese spondali ai sensi delle NTC vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio delle sottofondazioni delle scogliere esistenti, dovrà essere posto ad una quota pari a –1,50 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, come da documentazione progettuale;
4. il piano di appoggio delle fondazioni delle scogliere in progetto dovrà essere posto ad una quota pari a –1,80 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo, come da documentazione progettuale;
5. i massi costituenti la sottofondazione della scogliera esistente dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, dovranno avere struttura compatta, non geliva né lamellare, e peso non inferiore a 30 kN e volume non inferiore a 1,25 m^3, come da documentazione progettuale;
6. le difese spondali in progetto dovranno essere idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, quindi adeguatamente attestate in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarne in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
7. i manufatti di difesa spondale previsti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota degli argini esistenti, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimento, anche locale e puntuale, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dall'intervento;
8. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;

9. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato. Inoltre il materiale proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica ai sensi della normativa vigente;
10. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
11. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
12. è vietato lo sradicamento delle ceppaie ai sensi della lettera c) dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904;
13. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisionali (piste di accesso in alveo);
14. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
15. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
16. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
17. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
18. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
19. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
20. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

21. dovrà essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi e dovrà attenersi a quanto prescritto in CDS dal Servizio Tutela Flora e Fauna della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio